



Ordinanza n° 228 in data 05/08/2022

Oggetto: APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 27.05.2020 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2020;

VISTO il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

DATO atto che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge regionale forestale n.39/00;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019 e pubblicato sul Supplemento n.71 al BURT del 15.05.2019, parte Seconda n.20;



CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 del regolamento forestale della toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

CONSIDERATO che ad oggi il Bollettino rischio incendi boschivi della Regione Toscana individua il Comune di Bagno a Ripoli tra quelli a rischio MOLTO ALTO (*Le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce*);

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

ai proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente, perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata, una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e strutture viarie di provvedere a proprie spese, a realizzare ed a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità;

3) Attività turistiche e ricettive



ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, di assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi;

ORDINA INOLTRE

il divieto di accensione dei fuochi nelle aree attrezzate presenti nel territorio comunale;

RICORDA

che ai sensi dell'art. 57 del TULPS è vietato, senza l'apposita licenza rilasciata dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti" dotati di fiamme libere;

INVITA

i cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione delle situazioni di pericolo chiamando il numero unico di emergenza 112;

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- la validità della presente ordinanza fino al termine del periodo a rischio incendio, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Bagno a Ripoli, al Comando Stazione Carabinieri di Grassina, al Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale Firenze, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Direzione Provinciale ANAS, alla Direzione Ferrovie, al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, al Consorzio di Bonifica Alto Valdarno,



alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Firenze, al Comando Provinciale VV.F. di Firenze;

INFORMA

che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

il Sindaco
f.to FRANCESCO CASINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.